

Guida operativa degli adempimenti inerenti le procedure concorsuali e speciali

*(Versione aggiornata ed approvata con direttiva
interna del Conservatore n. 2 del 26 gennaio 2021)*

Indice

GUIDA OPERATIVA DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI E SPECIALI

CONCORDATO PREVENTIVO

- 1) *Proposta di concordato preventivo (fase pre-concordato): iscrizione della decisione o della deliberazione degli amministratori di società di capitali o cooperative* pag. 6
- 2) *Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese* pag. 8
- 3) *Decreto di fissazione dei termini, nomina del commissario giudiziale (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)* pag. 10
- 4) *Deposito del piano e della documentazione integrativa alla domanda di ammissione a concordato presentata con riserva: pubblicazione nel registro delle imprese (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)* pag. 11
- 5) *Comunicazione dell'indirizzo PEC del Commissario Liquidatore* pag.11
- 6) *Pubblicazione nel registro imprese della situazione finanziaria mensile dell'impresa (relazione periodica) (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)* pag.12
- 7) *Inammissibilità della proposta di concordato (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)* pag. 13
- 8) *Ammissione alla procedura di concordato preventivo* pag.13
- 9) *Artt. 88 e 166, II comma, L.F. - Trasmissione del decreto di ammissione per la trascrizione in relazione a quote di società a responsabilità limitata* pag. 14
- 10) *Art. 88 e 166, II comma, L.F. – Cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione in relazione a quote di società a responsabilità limitata* pag. 15
- 11) *Revoca dell'ammissione al concordato preventivo ed eventuale dichiarazione di fallimento* pag. 15
- 12) *Decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale* pag. 16
- 13) *Giudizio di omologazione – fissazione della data udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale* pag.17
- 14) *Provvedimento di accertamento dell'esecuzione del concordato preventivo* pag. 18
- 15) *Risoluzione e annullamento del concordato* pag.18

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA

1) *Art 195 LF Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa* pag. 19

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1) *Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese della istanza di sospensione*
pag. 20

2) *Decreto di disposizione del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari e di acquisire titoli di prelazione se non concordati* pag. 21

3) *Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese* pag. 22

4) *Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti* pag.23

5) *Piano risanamento esposizione debitoria: pubblicazione nel registro imprese* pag. 23

FALLIMENTO

1) *Iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel registro delle imprese* pag.25

EFFETTI DEL FALLIMENTO

1) *Esclusione di diritto del socio a seguito di fallimento* pag. 27

2) *Decadenza dall'incarico di amministratore o sindaco di società a seguito di fallimento* pag.28

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

1) *Nomina del curatore* pag. 28

2) *Revoca del curatore* pag. 29

3) *Comunicazione dati per l'insinuazione al passivo* pag. 30

4) *Comunicazione dell'indirizzo PEC del curatore* pag. 30

5) *Deposito del rapporto riepilogativo semestrale* pag. 32

6) *Decreto di sostituzione del curatore* pag. 33

7) *Chiusura del fallimento* pag. 33

8) *La revoca del fallimento* pag. 35

9) *Cancellazione della società richiesta dal curatore* pag. 36

10) *Riapertura del fallimento* pag. 37

11) *Decreto che respinge la richiesta del fallimento – riapertura fallimento* pag. 37

12) *Decreto della Corte di Appello che, in sede di rinvio in Cassazione, rigetta*

<i>il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento</i>	<i>pag. 38</i>
<i>13) Decreto del Tribunale di sostituzione curatore (caso particolare)</i>	<i>pag. 38</i>
<i>14) Sentenza dichiarativa di fallimento dichiarata da due Tribunali (caso particolare)</i>	<i>pag. 38</i>

CONCORDATO FALLIMENTARE

<i>1) Proposta di concordato fallimentare di soc. di capitali fallita</i>	<i>pag. 39</i>
<i>2) Decreto del giudice delegato di fissazione del termine per l'opposizione all'omologa del concordato fallimentare</i>	<i>pag. 39</i>
<i>3) Decreto di omologa del concordato fallimentare (previsto anche per le soc. di persone</i>	<i>pag. 39</i>
<i>4) Provvedimento di esecuzione del concordato</i>	<i>pag. 39</i>
<i>5) Provvedimento di chiusura del fallimento a seguito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare</i>	<i>pag. 39</i>
<i>6) Decreto della Corte di Appello che decide sul reclamo</i>	<i>pag. 39</i>
<i>7) Sentenza che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento</i>	<i>pag. 40</i>
<i>8) Sentenza che annulla il concordato e riapre la procedura di fallimento</i>	<i>pag. 40</i>

DECRETO DI SEQUESTRO E DISSEQUESTRO - CONFISCA

<i>1) Adempimenti</i>	<i>pag. 41</i>
-----------------------	----------------

COOPERATIVE

<i>1) Gestione commissariale della società</i>	<i>pag. 44</i>
<i>2) Scioglimento della società per atto dell'autorità</i>	<i>pag. 45</i>
<i>3) Sostituzione dei liquidatori volontari inerti o ritardatari</i>	<i>pag. 45</i>
<i>4) Liquidazione coatta amministrativa</i>	<i>pag. 45</i>
<i>5) Accettazione carica su domanda commissario liquidatore / Nomina commissario liquidatore di cooperativa sciolta per atto di autorità</i>	<i>pag. 46</i>
<i>6) Comunicazione MSE di scioglimento e decreto di cancellazione cooperativa</i>	<i>pag. 47</i>

ESECUZIONE DI PENE ACCESSORIE *pag. 49*

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI S.P.A. A SEGUITO DI DENUNZIA AL TRIBUNALE STESSO DA PARTE DEI SOCI (2409 e 2615 ter cc e 103 disp. Att. CC) *pag. 50*

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE *pag. 50*

SORVEGLIATI SPECIALI *pag. 50*

CREA PRATICA *pag. 50*

CONCORDATO PREVENTIVO

1) Proposta di concordato preventivo (fase pre-concordato): iscrizione della decisione o della deliberazione degli amministratori di società di capitali o cooperative

Norme di riferimento: art. 2436 c.c.; art. 152 e art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: notaio

Secondo quanto stabilito dall'art. 152 L.F., richiamato dall'art. 161 comma 4, la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio **ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.**

Pertanto, a mente del combinato disposto del 6° comma dell'art. 161 L.F. e dell'art. 152 L.F., la pubblicazione nel RI riguarda solo la decisione/deliberazione di approvazione della proposta/presentazione della domanda di concordato preventivo di spa, sapa, srl e società cooperative e non, invece, di società di persone.

Si ritiene che, qualora la società interessata versi in stato di liquidazione, la competenza a deliberare la proposta e le condizioni della domanda di concordato spetti all'organo di liquidazione, sempre che l'atto costitutivo o la delibera di nomina dei liquidatori non abbiano disposto diversamente. La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell'art. 152 legge fallimentare, che attribuisce tale competenza agli "amministratori", deve infatti essere interpretata come norma attributiva della competenza all'organo "gestorio", quale esso sia, in luogo dell'assemblea dei soci.

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 90 **Imposta di bollo:** € 65 (assolta dal notaio tramite MUI - Modello Unico Informatico - ai sensi del numero 1) dell'art. 1 comma 1-bis. 1. della Tariffa-parte I allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE

- Mod. S2 - riquadro 20 – “Tipo Atto/Fatto” – “proposta di concordato preventivo” con l’indicazione “Deposito della delibera dell’organo amministrativo di proposta di concordato preventivo, ricevuta dal notaio, il repertorio n. ...”.

CODICE ATTO: A05

DATA ATTO: data dell'atto pubblico

ALLEGATI : delibera/decisione (degli amministratori o del liquidatore) in forma di atto pubblico prodotto, unitamente agli eventuali allegati, in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformita' (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)*

DISTINTA: sottoscritta dal notaio

NOTE

- *la richiesta di iscrizione ex art. 152 L.F., di regola, precede la trasmissione da parte della cancelleria ex art. 161; peraltro, l'ufficio non terrà conto dell'ordine di arrivo delle predette pratiche ai fini della loro iscrizione;*

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE

SCIoglimento E PROCEDURE CONCORsUALI

Proposta di concordato:

CON IL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL xxxxxxxxxxxx SI
DELIBERA DI:

- PREDISPORRE GLI ATTI NECESSARI PER L'EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 182 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE OPPURE, IN ALTERNATIVA, PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 160 E SEGUENTI E 186 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE;
- DI PRESENTARE LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART 182 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE O, IN ALTERNATIVA, DI PRESENTARE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE EX ARTICOLI 160 E SEGUENTI E 186 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE;
- DI PRESENTARE IN OGNI CASO DOMANDA PRENOTATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 161 DELLA LEGGE FALLIMENTARE;
- DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI ALLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, CONCEDENDOGLI SIN DA ORA OGNI PIU' AMPIA FACOLTA', TRA CUI IN PARTICOLARE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI GLI INCOMBENTI PREVISTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA. (secondo quanto indicato nella pratica)

Oppure

Proposta di concordato:

AI SENSI DEGLI ARTT. 152 E 161 LEGGE FALLIMENTARE, DI PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO, E DI SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO RICORSO, NEL RISPETTO DELL'ATTUALE FORMULAZIONE DI CUI ALL'ART. 161 VI COMMA L.F., DA PARTE DELLA PREDETTA SOCIETA' "EMMETI INDUSTRIA S.R.L." DINANZI AL TRIBUNALE DI LATINA, CON RISERVA DI PRESENTARE LA PROPOSTA, IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ENTRO IL TERMINE CHE VERRA' STABILITO DAL TRIBUNALE. (secondo quanto indicato nella pratica)

MAD

Data denuncia (MT) 12/04/2017

10/04/2017 - ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

2) Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese

Norme di riferimento: art. 161 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

A mente del comma 5 dell'art. 161, "La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria".

La cancelleria fallimentare comunica il deposito della domanda trasmettendo copia del ricorso.

Dalla pubblicazione della domanda nel registro imprese discendono rilevanti effetti. Segnatamente, avuto riguardo all'art. 168 della legge fallimentare, "dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Quanto alla competenza territoriale, il primo comma dell'art. 161 dispone che "la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; **il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza**".

NOTE

- *Il divieto stabilito dall'art. 168 L.F. in merito alle azioni esecutive e individuali riguarda tutti i beni dell'impresa, comprese le quote di partecipazione eventualmente detenute in altre società.*
- *A mente del settimo comma dell'art. 161 L.F., "dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione". Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione agli atti di straordinaria amministrazione adottati o posti in essere successivamente al deposito del ricorso in cancelleria;*

MODALITA' OPERATIVE (da utilizzare per ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria) – Far riferimento al modello CF per l'indicazione dell'elenco modelli da indicare nella ricevuta SCRIBA).

Attualmente la comunicazione viene fatta a cura del cancelliere con email con allegata il ricorso/decreto/relazione periodica (non ancora tramite Siecic).

Occorre salvare il file dell'email del Tribunale e il file contenente il testo del ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria.

Utilizzare la funzione CREA PRATICA D'UFFICIO

- 1) da GEDOC salvare la comunicazione arrivata per e-mail (stampa in pdf creator)

- 2) salvare il ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria pervenuto in formato PDF in cartella UFFICIO
- 3) SCRIBA
- 4) CREA PRATICA D'UFFICIO indicare c.f. e numero REA impresa – modulo CF – tasto “crea pratica”
- 5) compilare estremi comunicazione e indirizzo sede legale (le prime due indicazioni)
 - (LT – REA . Denominazione – cf- tribunale – cp 1/2015 – la data del provvedimento è la data del deposito in cancelleria; da ripetere in data deposito cancelleria)
- 6) Elenco modelli: CF (stato I, provincia LT, inserire l'indirizzo della sede legale)
- 7) Salva e controlla
- 8) ALLEGATI pratica – aggiungi – documento A98 altri atti – legalmail
- 9) Inserisci documento
- 10) Aggiungi
- 11) Aggiungo allegato
- 12) Indicare secondo il tipo di atto:
 - A99 ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria (altri atti) A Salva e controlla

Attenzione la denominazione dei file non dev'essere troppo lunga (legalmail cp 3 26.10.2015)

Se manca la data di deposito del provvedimento in cancelleria, indicare come data atto, la data del documento posta accanto alla firma e come data della legalmail la data della PEC.

PREPARA PRATICA (codice fiscale della CCIAA – CCIAA – Registro delle Imprese – email e telefono dell'istruttore)

Qualifica ALTRO PREVISTO dalla vigente normativa

Firma on line – avvia procedura di firma

Spedizione pratica

SCRIBA –

Elenchi modelli presentati CF- riq. G (per preconcordato)

A99 informazioni aggiuntive A99 (altri atti) deposito ricorso/ decreti/ relazione periodica /situazione finanziaria- data atto, indicare la data di deposito in cancelleria (togliere eventuale A15 che esce per default)

Note:

CONSOLIDA

FINE ISTRUTTORIA

STAMPA RICEVUTA

Si fascicola nel seguente modo: relazione periodica, testo email, pratica CF, ricevuta PRA

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE

SCIoglimento e PROCEDURE CONCORSUALI

Proposta di concordato:

- TRIBINALE DI - SEZIONE FALLIMENTARE - DEPOSITO RICORSO EX
 ART.161 6 COMMA L.F. CON RISERVA -PROCEDIMENTO N.CP.....

MAD

Data denuncia (M) xx/xx/2015

xx/xx/2015 - TRIBUNALE DI LATINA- SEZIONE FALLIMENTARE-RICORSO EX ART.161 LF
 6° comma - procedimento n.

3) Decreto di fissazione dei termini, nomina del commissario giudiziale (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)

Norme di riferimento: art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Legittimati: trasmissione a cura del cancelliere

Con il decreto che fissa il termine di cui al primo periodo del sesto comma dell'art. 161, termine entro il quale, **a fronte della domanda di ammissione "con riserva"**, l'imprenditore deve presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro, fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, il tribunale:

- nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3;
- deve disporre gli obblighi informativi periodici.

L'iscrizione nel registro imprese, benché non espressamente prevista, è ritenuta necessarie ed è eseguita d'ufficio su comunicazione della cancelleria.

MODALITA' OPERATIVE ED ESEMPIO MECCANIZZAZIONE

Vedi modalità operative "Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese".

Nb. Fino a quando non ci sarà l'invio della pratica compilata da parte del Tribunale, ma la comunicazione tramite Pec (indicare solo il nominativo del commissario giudiziale nel MAD);

SCIoglimento e PROCEDURE CONCORSUALI

Proposta di concordato:

omissis.....

.....- TRIBUNALE DI - SEZIONE FALLIMENTARE - RICORSO EX ART.161

L.F. DECRETO CP... - IL TRIBUNALE DI ASSEGNA ALLA RICORRENTE IL

TERMINE SINO AL PER IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA, DEL PIANO

CONCORDATARIO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART.162, 2 E 3 COMMA L.F.-

NOMINA DEL DOTT. COMMISSARIO GIUDIZIALE. (secondo quanto indicato)

- TRIBUNALE DI xxxxxx - RICORSO EX ART.161 COMMA 6 L.F. -

PROCEDIMENTO N.C.P.xx/15 - IL TRIBUNALE DI xxxxx ASSEGNA ALLA

SOCIETA' IL TERMINE FINO AL xx/xx/2016 PER LA PRESENTAZIONE

DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO, DEL PIANO E DELLA DOCUMENTAZIONE

PREVISTI DALL'ART. 161 SECONDO E TERZO COMMA L.F., FISSA PER LA

COMPARIZIONE DELLE PARTI DAVANTI AL COLLEGIO L'UDIENZA DEL

xx/xx/2016 ORE 10, NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE IL

DOTT.xxxxx. DA CCIAA DI xxx POSIZIONE REA xxxx. (secondo quanto

indicato)

MAD

Data denuncia (M) 26/04/2017

26/04/2017 - TRIBUNALE DI LATINA - SEZIONE FALLIMENTARE-RICORSO EX ART.161, 6

COMMA L.F.PROCEDIMENTO N.X/2017 DECRETO DI AMMISSIONE ALLA

PROCEDURA,NOMINA DELL'AVV.

4) Deposito del piano e della documentazione integrativa alla domanda di ammissione a concordato presentata con riserva: pubblicazione nel registro delle imprese (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)

Norme di riferimento: art. 161 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

A mente del sesto comma dell'art. 161, "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, **riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione** di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni....*omissis*...."

A tale riguardo, è ritenuta ammissibile l'iscrizione della proposta, del piano e della documentazione, depositata in cancelleria successivamente alla domanda. La pubblicazione nel registro imprese deve essere richiesta dal cancelliere, seguendo la procedura prevista per l'iscrizione della domanda. In sede di iscrizione d'ufficio verrà data evidenza dell'integrazione documentale.

NOTE

- *Secondo quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 161, "omissis ...nel termine entro il quale l'imprenditore deve "sciogliere la riserva" alla domanda di concordato depositata, presentando la documentazione necessaria, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma (di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti)..*

MODALITA' OPERATIVE (Comunicazione dalla Camera sede di impresa fuori provincia)

Comunicazione da parte della CCIAA di ... delle comunicazioni del Tribunale

Generare solo un PRA elenco atti a99 ricorso ex art. 161 l.f.- proc. N. cp xx/15 data atto deposito in cancelleria

Elenco modelli CF riq g

Note: art. 3 dpr 558/99 cciaa di XXXXXX

Non creare la pratica

Fascicolare nel seguente modo email e ricevuta PRA

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORDALI dal Registro delle Imprese della provincia di

- IN DATA xx/xx/xxx E' STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA COMUNICAZIONE PERVENUTA DALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI xxxxx DEL DEPOSITO IN DATA xx/xx/2015 DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

5) Comunicazione dell'indirizzo PEC del Commissario Liquidatore

Norme di riferimento: Art. 1, comma 19, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Termine: 10 giorni dalla data di nomina (data di deposito in cancelleria della provvedimento)

Obbligato: il commissario liquidatore

Ai sensi della norma di riferimento, “Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.”

IMPORTI

Diritti di segreteria:€ 10,00 **Imposta di bollo:**esente

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- intercalare P, riquadri 1 e 2; eventuali ulteriori informazioni utili nel modulo note

CODICE ATTO:A15

DATA ATTO:data dell'invio telematico della pratica

ALLEGATI: nessuno

DISTINTA:deve essere sottoscritta dal commissario liquidatore

NOTE

- *L'indirizzo PEC in questione, non deve essere confuso con quella dell'impresa (società o impresa individuale) dal momento che essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa (tale sulla base di differente normativa), bensì consiste nella pec del commissario liquidatore, quale riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell'ambito della procedura concorsuale;*
- *per questa ragione, l'ufficio del registro delle imprese provvederà ad inserire l'indirizzo pec in calce alla posizione del commissario liquidatore.*

6) Pubblicazione nel registro imprese della situazione finanziaria mensile dell'impresa (relazione periodica) (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)

Norme di riferimento: art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

In sede di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese, la relazione risulterà pubblicata tramite evidenza descrittiva nella sezione Annotazioni di procedure concorsuali.

MODALITA' OPERATIVE

Vedi modalità operative “Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese”.

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE

SCIoglimento E PROCEDURE CONCORsUALI

..... omissis

xx/xx/2015-TRIBUNALE DI LATINA- SEZIONE FALLIMENTARE-RICORSO EX ART.161 L.F.
COMMA 6- PROCEDIMENTO N.CPxx/2015- DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA AL
MAD

Data denuncia (M) xx/xx/2015

xx/xx/2017- DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA AL

Vedi REA 153597

7) Inammissibilità della proposta di concordato (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)

Norme di riferimento: art. 162 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Legittimati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

Ai sensi dell'art. 162 L.F. il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato.

La norma non prevede espressamente l'iscrizione (o comunque la pubblicazione) nel registro imprese del decreto in parola.

Tuttavia, si ritiene opportuno che questo decreto venga comunque reso noto per mezzo della pubblicazione nel registro imprese.

Sempre ai sensi art. 162 L.F. il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Meccanizzazione: togliere tutte le annotazioni (rosse) del Tribunale, tranne quella depositata dal notaio, nonché le persone dei commissari giudiziario.

NOTE

- *Anteriormente alla modifica apportata dall'art. 12 D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, l'art. 162 L.F. prevedeva la dichiarazione d'ufficio del fallimento da parte del Tribunale.*
- *In fase di iscrizione d'ufficio della chiusura della procedura di concordato preventivo, verrà eliminato ogni riferimento alla stessa dalla parte ordinaria della visura camerale e eventualmente, sulla base del provvedimento trasmesso da parte del Cancelliere, iscritto il fallimento del debitore.*

8) Ammissione alla procedura di concordato preventivo

Norme di riferimento: art. 163 e art. 166 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Legittimati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

Il Tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.

Il decreto è pubblicato (art. 166 L.F.) a cura del cancelliere a norma dell'art. 17 L.F.

Tra l'altro, con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) *omissis*;
- 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
- 4) *omissis*;

In fase di iscrizione d'ufficio dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si provvederà anche a pubblicizzare la nomina del commissario giudiziale.

NOTE

- *Si richiama l'attenzione sulle disposizioni stabilite dagli artt. 167 e 168 L.F., in materia di amministrazione dei beni durante la procedura e di effetti della presentazione del ricorso.*

9) Artt. 88 e 166, II comma, L.F. - Trasmissione del decreto di ammissione per la trascrizione in relazione a quote di società a responsabilità limitata

Norme di riferimento: art. 88, richiamato dal secondo comma dell'art. 166 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Termine: non espressamente previsto

Legittimato: il commissario giudiziale

Se il debitore possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale notifica un estratto del decreto di ammissione ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Si ritiene che la finalità della disposizione sia quella di consentire un'adeguata informazione, anche avuto riguardo alle previsioni dell'art. 168 L.F..

In base all'interpretazione prevalente, si ritiene che la quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata costituisca bene mobile registrato.

L'articolo 5 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha modificato l'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, sostituendo la parola "annotato" con la parola "trascritto".

Pertanto, pur in assenza di una vera e propria prassi in tal senso, avuto riguardo al 2° comma del citato art. 88 della Legge Fallimentare, è ammessa l'iscrizione del decreto di ammissione al concordato sulla posizione registro imprese relativa a società a responsabilità limitata nelle quali il debitore detenga una quota di partecipazione al capitale sociale.

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 10,00 **Imposta di bollo:** esente

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S, riquadro 04 (variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota)
- E' necessario indicare quale data atto quella di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento e, nel campo "vincoli sulla quota", è necessario precisare "Decreto di ammissione

alla procedura di concordato preventivo...estremi...depositato... in ordine al quale è richiesta la trascrizione ai sensi dell'art. 88 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

CODICE ATTO: A18

CODICE TIPO DOCUMENTO: “decreto Tribunale” – codice inserito da ricercare dal menù

DATA ATTO: data di deposito in cancelleria del decreto di ammissione

ALLEGATI : copia informatica del provvedimento

DISTINTA: va sottoscritta dal commissario giudiziale

10) Art. 88 e 166, II comma, L.F. – Cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione in relazione a quote di società a responsabilità limitata

Norme di riferimento: art. 88, richiamato dal secondo comma dell’art. 166 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Termine: non espressamente previsto

Legittimati: il commissario giudiziale.

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 10,00 **Imposta di bollo:** esente

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S, riquadro 04 (variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota)
- E’ necessario indicare quale data atto quella di deposito in cancelleria del provvedimento in base al quale il concordato è da considerarsi chiuso o revocato, o la data del decreto di omologazione divenuto definitivo, eliminando (non riportando) dal campo "vincoli sulla quota" gli estremi del decreto trascritto.

CODICE ATTO: A18

CODICE TIPO DOCUMENTO: : “decreto Tribunale” – codice inserito da ricercare dal menù

DATA ATTO: data di deposito in cancelleria del provvedimento

ALLEGATI : provvedimento di revoca o di omologazione del concordato (divenuto definitivo)

DISTINTA: va sottoscritta dal commissario giudiziale

11) Revoca dell’ammissione al concordato preventivo ed eventuale dichiarazione di fallimento

Norme di riferimento: art. 173 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Legittimati: trasmissione a cura del cancelliere

Ai sensi dell’art. 162 L.F. il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato.

La norma non prevede espressamente l'iscrizione (o comunque la pubblicazione) nel registro imprese del decreto in parola.

Tuttavia, la pubblicazione nel registro imprese del decreto di revoca dell'ammissione è ritenuta necessaria.

Sempre ai sensi art. 173 L.F. il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

MODALITA' OPERATIVE CASO di INAMMISSIBILITA'(non luogo a procedere)

Il decreto arriva a mezzo Pec.

Fare il CREA PRATICA D'UFFICIO (causale CF – compilare estremi comunicazione e sede legale. Il numero del provvedimento è il cronologico se non c'è indicare il cp; la data è la data di deposito in cancelleria.

Allegati:

- 1)99 - legalmail 99 , la data è la data di invio dell'email;
- 2) E32Decreto A15

Particolarità:

Il Tribunale dispone il “non luogo a procedere sull'istanza ex. Art. 161, comma 6 LF e rimette gli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 7 della LF

Art. 7. Iniziativa del pubblico ministero.

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

- 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
- 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

(1) Articolo così modificato dal **D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5** ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 7. Stato d'insolvenza risultante in sede penale.

1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento."

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE:

SCIoglimento e procedure concorsuali

DECRETO DI NON LUOGO A PROVVEDERE SULL'ISTANZA EX ART.161 6 COMMA L.F.

MAD:

Data denuncia (M) 07/12/2015

..... - TRIBUNALE DI LATINA-PRIMA SEZIONE CIVILE - PROCEDIMENTO

N.CP.....- DECRETO DI NON LUOGO A PROVVEDERE SULL'ISTANZA EX art

161 6 comma 1f

12) Decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale

Norme di riferimento: art. 180 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

Ai sensi del primo comma dell'art. 180, se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale **fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17** e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

In riferimento alla pubblicazione a norma dell'art. 17, l'ufficio del registro imprese eseguirà l'iscrizione del provvedimento verificata la presenza di tale disposizione da parte del giudice.

13) Giudizio di omologazione – fissazione della data udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale

Norme di riferimento: art. 180 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

Ai sensi del quinto comma dell'art. 180 della legge fallimentare il decreto adottato ai sensi del medesimo articolo è pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180 (art. 181 L.F.).

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

NOTE

- *L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell' articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni;*
- *contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio (art. 183 L.F.) e, con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma;*
- *In caso di mancata omologazione del concordato, in fase di iscrizione d'ufficio della chiusura della procedura di concordato preventivo, verrà eliminato ogni riferimento alla stessa dalla parte ordinaria della visura camerali; ugualmente, l'ufficio cancellerà il nominativo del commissario giudiziale (nonché quello del commissario liquidatore eventualmente nominato); se dichiarato, si procederà alla pubblicazione della sentenza di fallimento.*
- *Con circolare n. 3721 del 21 maggio 2019 prot. 119054, il Mise è intervenuto sulla rappresentazione delle visure rilasciate dal registro delle imprese.*

MODALITA' OPERATIVE Omologa del concordato

Per la pratica pervenuta tramite Siecic, rettificare la ricevuta nel seguente modo:

- in corrispondenza dell'elenco atti, riportare accanto ad A15 la dicitura "omologa del concordato"
- in corrispondenza del elenco modelli, in corrispondenza di CF indicare la lettera B (togliere la G). rea 173773

14) Provvedimento di accertamento dell'esecuzione del concordato preventivo

Norme di riferimento: artt. 185 e 136 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Legittimato: trasmissione a cura del cancelliere

Il secondo comma dell'art. 185 richiama la previsione di cui al (solo) secondo comma dell'art. 136. Pertanto, la pubblicazione nel registro imprese ex art. 17, prevista dal quarto comma dell'art. 136 citato, non risulta formalmente richiamata.

Peraltro, la pubblicazione nel registro imprese del provvedimento del giudice è ritenuta necessaria

15) Risoluzione e annullamento del concordato

Norme di riferimento: artt. 137 e 138, richiamati dall'186 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

La pubblicazione nel registro imprese è desumibile dagli articoli 137 e 138 L.F., che definiscono la sentenza reclamabile a norma dell'art. 18, norma che presuppone la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 17 L.F.

Ad ogni modo, la pubblicazione nel registro imprese del provvedimento del giudice è ritenuta necessaria.

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA

1) Art 195 LF Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Omissis...

Fare il crea pratica d'ufficio, allegare sentenza e legalmail

Protocollare nel seguente modo:

Elenco atti: A15 sentenza di accertamento stato di insolvenza data atto è la data del deposito in cancelleria

Elenco modelli:

CF riq. D

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI

Impresa in STATO DI INSOLVENZA

Data iscrizione procedura: 26/05/2016

Data provvedimento: 23/05/2016

Tipo dell'atto: PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA

Tribunale di DI LATINA RG N.47/2016 SENT.60/2016

MAD

Data denuncia (MT) 24/05/2016

23/05/2016 - STATO DI INSOLVENZA

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1) Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese della istanza di sospensione

Norme di riferimento: art. 182*bis* (sesto comma) del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Obbligati: Amministratori/imprenditore individuale

Ai sensi della norma di riferimento, “il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), (3) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori ...*omissis*. **L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese** e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione”.

In altri termini, in vista dell'accordo in quanto tale, l'impresa può fare una richiesta di preaccordo (o proposta di accordo) ottenendo l'applicazione anticipata delle tutele e vedendosi riconosciuto un termine per depositare i documenti.

DATA ATTO: data di deposito dell'istanza in cancelleria

ALLEGATI: copia informatica dell'istanza, dichiarata conforme dall'obbligato/legittimato a quella depositata presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S2 - riquadro 20 per le società; mod. I2 – riquadro 31 per le imprese individuali;
- nel riquadro, 20 o 10, codice 007 (si tratta di un campo descrittivo) deve essere precisato “deposito per l'iscrizione dell'istanza di sospensione ex art. 182 bis, depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Latina in data”

IMPORTI

Diritti di segreteria: società € 90,00 - imprese individuali € 18,00 **Imposta di bollo:** società di capitali € 65,00; di persone € 59,00 - imprese individuali € 17,50

DISTINTA DI PRESENTAZIONE:

deve essere sottoscritta dall'obbligato o da un professionista da questi incaricato o da suo procuratore speciale.

NOTE

- Con il termine “pubblicazione” si intende l’iscrizione nel registro imprese;
- La norma non individua espressamente il soggetto obbligato o legittimato alla richiesta di pubblicazione dell’istanza di sospensione; si ritiene che l’obbligo di pubblicazione ricada sul soggetto interessato (titolare impresa individuale, amministratori di società). Tuttavia, considerato il silenzio della legge e, comunque, l’affinità con la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è ritenuta certamente ammissibile la trasmissione da parte del cancelliere, a seguito della quale il si provvederà d’ufficio all’iscrizione;
- Si ritiene che il deposito dell’istanza presso il tribunale debba anticipare il deposito presso il registro delle imprese; in primo luogo, alla luce del tenore letterale della norma, tale procedura, inoltre, consente la trasmissione al registro imprese di una copia conforme tale per effetto di una dichiarazione (sostitutiva di atto notorio) particolarmente agevolata e semplificativa (art. 19 D.P.R. 445/2000);

2) Decreto di disposizione del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari e di acquisire titoli di prelazione se non concordati

Norme di riferimento: art. 182bis, settimo comma, del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Legittimato: trasmissione a cura del cancelliere

Il settimo comma dell’art. 182 *bis* qualifica il decreto reclamabile a norma dell’art. 18, norma che presuppone la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 17 L.F.

Ad ogni modo, la pubblicazione nel registro imprese del provvedimento è ritenuta necessaria.

NOTE

- Si ritiene altresì necessaria la pubblicazione del decreto con il quale il tribunale rigetti l’istanza di sospensione depositata, in modo da consentirne la rimozione della pubblicazione dal registro imprese.

MODALITA’ OPERATIVE ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE

Decreto pervenuto a mezzo Pec dal Tribunale, in cui il giudice assegna un termine (60gg) dal decreto per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista (divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive, acquisire titoli di prelazione se non concordati)

Fare il crea pratica d’ufficio

Elenco atti: A15 – Decreto del Tribunale – data deposito in cancelleria;

Elenco modelli: CF riq. B

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSALE

Accordi di ristrutturazione dei debiti:

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (con pratica depositata dal notaio)

16/12/2016 - TRIBUNALE DI _____ - ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

-ART. 182 BIS, COMMA 7 L.F. - R.G.N. N. ___/2016.

MAD

Data denuncia (M) 19/12/2016

16/12/2016 - TRIBUNALE DI _____ - ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

3) Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese

Norme di riferimento: art. 182**bis** (sesto comma) del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Obbligati: amministratori

Legittimato: notaio

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento flessibile disciplinato dalla legge come mezzo di risanamento. L'impresa in crisi vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento.

A mente del secondo comma dell'art. 182 bis L.F., "l'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione".

Dalla pubblicazione dell'accordo nel registro imprese discendono rilevanti effetti. Segnatamente, "dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma."

DATA ATTO: data di autentica dell'ultima sottoscrizione apposta all'accordo

DISTINTA: sottoscritta dal notaio o dagli amministratori

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S2 – riquadri B e 20 – Accordi di ristrutturazione dei debiti, per le società; mod. I2 – riquadro 31 – Accordi di ristrutturazione dei debiti, per le imprese individuali;

IMPORTI

Diritti di segreteria: società € 90,00 - imprese individuali € 18,00 **Imposta di bollo:** società di capitali € 65,00; di persone € 59,00 -imprese individuali € 17,50

NOTE

- *Con il termine "pubblicazione" si intende l'iscrizione nel registro imprese;*
- *La norma non individua espressamente il soggetto obbligato o legittimato alla richiesta di pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione; si ritiene che l'obbligo di pubblicazione ricada necessariamente sull'impresa che propone l'accordo;*
- *L'art. 182 bis, anche in riferimento alla pubblicazione nel registro imprese, non prevede una forma particolare, è ritenuta necessaria, comunque, la forma di scrittura privata autentica; ciò detto, pertanto, tutte le sottoscrizioni (benché apposte in distinti documenti relativi alla proposta ed alle accettazioni) devono essere autenticate da notaio;*
- *La pubblicazione dell'accordo ristrutturazione dei debiti può essere richiesta anche successivamente alla proposta di concordato preventivo c.d. "con riserva" (art. 161, sesto comma).*

4) Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Norme di riferimento: art. 182bis, settimo comma, del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Obbligato: trasmissione a cura del cancelliere

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

NOTE

- *In fase di iscrizione del decreto di omologazione, l'ufficio provvederà all'inserimento della notizia relativa all'omologazione, in aggiunta ai riferimenti di pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione,*
- *Si ritiene necessaria l'iscrizione dell'eventuale decreto di non omologazione dell'accordo, in modo da consentire la rimozione della pubblicazione precedente (dell'istanza di sospensione o dell'accordo)*

5) Piano risanamento esposizione debitoria: pubblicazione nel registro imprese

Norme di riferimento: art. 67 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: non espressamente previsto

Legittimato: Amministratori/imprenditore individuale (il debitore)

Ai sensi dell'art. 67, terzo comma lett. d), così come novellato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli “non sono soggetti all'azione revocatoria”, tra gli altri, “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”.

Il “piano di risanamento”, deve essere attestato da un professionista indipendente, designato dal debitore secondo le disposizioni dell'art. 67 stesso.

La norma prevede la possibilità che il piano sia pubblicato nel registro imprese, su richiesta del debitore.

CODICE TIPO DOCUMENTO: A99

DATA ATTO: data dell'attestazione del professionista

ALLEGATI : copia del piano di risanamento, attestazione del professionista (da questi firmata digitalmente)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S2 – riquadro 20, per le società; mod. I2 – riquadro 31; l’indicazione deve essere del seguente tenore “Piano di risanamento dell’impresa ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera d) L.F.

IMPORTI: Diritti di segreteria: società € 90,00 -imprese individuali € 18,00 **Imposta di bollo:** società di capitali € 65,00; di persone € 59,00 -imprese individuali € 17,50

DISTINTA DI PRESENTAZIONE: deve essere sottoscritta dal legittimato o da un professionista da questi incaricato o da suo procuratore speciale

FALLIMENTO

1) Iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel registro delle imprese

Norme di riferimento: artt. 16 e 17 del R.D. 16 marzo 1942.

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

La sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta (art. 17, comma 2).

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma (entro il giorno successivo al deposito in cancelleria), trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente (art. 17, comma 3).

Qualora si determini il fallimento dei soci illimitatamente responsabili l'ufficio (art. 247 L.F.) esegue l'annotazione anche in calce ai singoli soci.

In nessun caso, invece, il fallimento del socio comporta il fallimento della società a norma dell'art. 149 L.F.

Per prassi consolidata, l'ufficio Registro Imprese esegue, per estensione, l'annotazione della sentenza di fallimento anche sull'eventuale impresa individuale del socio illimitatamente responsabile fallito. L'annotazione per estensione non è eseguita, invece, sulla posizione delle società, di capitali o di persone, nelle quali il socio illimitatamente responsabile sia eventualmente titolare di quote di partecipazione al capitale/conferimenti. Tale annotazione può essere richiesta dal curatore, nell'esercizio dei poteri conferiti dal secondo comma dell'art. 88 L.F., come compiutamente descritto nel paragrafo "Art. 88 - trasmissione della sentenza per la trascrizione del fallimento in relazione a partecipazioni in società a responsabilità limitata".

L'estratto della sentenza trasmessa dal Cancelliere deve contenere, tra l'altro, il nome del curatore e la data di deposito della sentenza. Conseguentemente, anche la nomina del curatore è comunicata dal Cancelliere.

NOTE

- *La sentenza di fallimento, come tutti i provvedimenti adottati in camera di consiglio, produce effetto dal momento del deposito in cancelleria. Questa, sarà la data effetto del fallimento che risulterà iscritta nel registro delle imprese.*
- *Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 L.F., la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133 (deposito in cancelleria), primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.*
- *L'annotazione del fallimento dichiarato ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 della Legge Fallimentare, è eseguita sulla posizione dell'impresa o della società cancellata.*

- *A seguito dell'annotazione della sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale, il fallimento risulta anche sulla posizione delle eventuali unità locali o localizzazione correnti in province differenti.*
- **SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTI DI SOCIETÀ DI PERSONE: ESTENSIONE DELLA PUBBLICITÀ AD ALTRE POSIZIONI REGISTRO IMPRESE DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE** – L'art. 17 della legge fallimentare stabilisce che il cancelliere trasmetta all'ufficio del registro delle imprese un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento per la sua iscrizione. Tale sentenza viene iscritta presso il registro delle imprese sia dove l'impresa ha la sede legale sia dove ha la sede effettiva.
- Il fallimento di una società di persone con soci a responsabilità illimitata produce anche il loro fallimento personale (art. 147 l.f.). La relativa sentenza deve essere iscritta in calce alle posizioni dei singoli soci falliti per estensione, anche se nell'estratto della sentenza non è indicato espressamente il fallimento in proprio degli stessi. Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce è titolare di una impresa individuale, il fallimento va iscritto per estensione anche sulla posizione del titolare, rendendo la stessa inattiva con la chiusura di eventuali unità locali. L'iscrizione viene effettuata d'ufficio.
- Il curatore, sulla posizione in esame, inoltre: dovrà iscrivere la comunicazione inerente i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale; dovrà depositare il rapporto riepilogativo delle attività svolte; provvederà alla cancellazione dell'impresa a seguito di chiusura del fallimento.
- **Attenzione:** da maggio 2018, su indicazione del Conservatore non viene più indicata, accanto alla carica del curatore, l'indicazione "rappresentante dell'impresa".

Protocollo fallimenti

- 1) SCRIBA Pratiche telematiche –procedure concorsuali (tipologia di pratica con estensione KM provenienza dai Tribunali)
 - 3) salvare il file relativo alla sentenza di fallimento denominando il file con numero/anno (questo al solo fine di avere un archivio temporaneo, che sarà successivamente eliminato e che serve esclusivamente per modalità funzionali al lavoro d'ufficio)
 - 3) stampare la sentenza di fallimento (la prima pagina e il dispositivo per la meccanizzazione)
 - 4) stampare la distinta (per la parte di interesse per la meccanizzazione)
 - 5) elenco degli atti presentati Atto A15, aggiungere nella parte relativa alle informazioni aggiuntive "fallimento n. 100/2015 (togliere la data denuncia e approvazione); modulo CF riquadro A – modulo P
 - 6) prima di consolidare, copiare con la selezione il codice fiscale e fare la ricerca anagrafica da "ricerca nazionale" e fare la visura (controllare che la sentenza di fallimento si riferisca proprio a quella società indicata in visura, controllare che quel codice fiscale sia esattamente quello indicato nella sentenza, verificare se ci sono altre procedure, se il nome del curatore indicato nella distinta fedra coincide con quello indicato nella sentenza.
(vedere se c'è ad esempio una **UL fuori provincia** e fare una e-mail alla consorella – dare indicazione del Rea comunicando che la documentazione è disponibile in archiviazione ottica).
- La dichiarazione di fallimento di snc e sas ,anche se non espressamente indicato nella sentenza, determina il fallimento in proprio di tutti i soci di snc e soci accomandatari di sas. Occorre, pertanto, annotare il fallimento in proprio in tutte le altre eventuali posizioni aperte, aprendo un PRA – CF.
- 7) stampare la ricevuta (basta la prima pagina da fascicolate con la distinta Fedra e la sentenza)
 - 8) consolida
 - 9) fine istruttoria
 - 10) passare la pratica per la meccanizzazione
 - 11) archiviazione
 - 12) La sentenza dichiarativa di fallimento va trasmessa, per gli adempimenti di competenza a:

- ufficio Albi e Ruoli
- ufficio Diritto annuo
- ufficio sanzioni (Nasi)
- ufficio metrico.

ATTENZIONE Nel caso di comunicazioni di estratti di sentenze di fallimento da parte di altre Camere, con nostra UL in provincia di Latina, trasmettere la comunicazione all'ufficio diritto annuo, metrico ed albi e Ruoli (solo aperture di fallimenti)

Nel caso di sede impresa fuori provincia e UL presso la CCIAA, la consorella fuori provincia una volta iscritta la sentenza di fallimento genera un automatismo con il quale vengono iscritti i dati minimi del fallimento anche presso la CCIAA– Nelle informazioni storiche MAD, per prassi, viene fatta una indicazione riassuntiva (vedi rea 206311). Tale informazione può considerarsi utile dopo la chiusura della procedura fallimentare in quanto resterebbe traccia così della suddetta procedura.

ATTENZIONE: INSINUAZIONE AL PASSIVO nel caso in cui arrivi con il Siecic, da parte delle Cancellerie, la richiesta di iscrizione del fallimento, evidenziare nella ricevuta per la meccanizzazione di non caricare il riquadro relativo alla insinuazione al passivo, in quanto trattasi di competenza del curatore.

Elenco atti A15

Elenco modelli CF riq. A

Note da CCIAA di

Meccanizzazione solo MAD **Esempio rea 1721017**

SOGGETTO NON ISCRITTO Se il soggetto su cui scrivere il fallimento non risultasse iscritto, fare una lettera di invito al curatore al fine di procedere all'iscrizione della posizione su cui annotare il fallimento

L'annotazione del fallimento in proprio per amministratori di SRL non va annotato (ciò in quanto l'amministratore di SRL non decade dalla carica).

EFFETTI DEL FALLIMENTO

1) Esclusione di diritto del socio a seguito di fallimento

Norme di riferimento: (art. 147 Legge Fallimentare, art. 2288, 2300, 2315 c.c., Direttiva MISE d'intesa con il Ministero della giustizia del 27/04/2015)

Termine: 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione

Obbligato: ogni socio amministratore o l'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito (art. 2288 c.c.). L'esclusione, in quanto tale, costituisce modificazione dell'atto costitutivo, da iscriverne ai sensi dell'art. 2300 del codice civile.

L'ufficio del registro delle imprese potrà valutare l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c., invitando gli amministratori a provvedere all'iscrizione dell'esclusione del socio fallito o allo scioglimento della società. Solo se d'interesse del Curatore, manifestata con apposita richiesta si procede con l'esclusione.

I soci rimasti debbono comunque procedere alla modificazione dei patti sociali, con particolare riferimento alla ragione sociale, all'ammontare dei conferimenti, ai poteri di amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 90,00 e **Imposta di bollo:** € 59,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- S2
- Intercalare P di modifica per l'iscrizione dell'esclusione a seguito di sentenza di fallimento emessa dal tribunale in data

CODICE ATTO: A99

DATA ATTO: data di deposito della sentenza in cancelleria

ALLEGATI : nessuno

DISTINTA: va sottoscritta da un socio amministratore o dall'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti

2) Decadenza dall'incarico di amministratore o sindaco di società a seguito di fallimento

Norme di riferimento: artt. 2382 e 2399 del codice civile

Termine: 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione (data di iscrizione della sentenza nel registro imprese, ai sensi dell'art. 16 u.c. L.F.)

Obbligato: ogni socio amministratore o l'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti

Il fallito non può essere nominato amministratore o sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio. L'art. 2382 (così come l'art. 2399) c.c. è dettato in materia di società per azioni e non è espressamente richiamato dalla normativa in materia di società a responsabilità limitata.

Al riguardo, anche alla luce di talune pronunce (Cassazione 8 agosto 2013, n. 18904), si ritiene che, in assenza di espresso divieto di cui all'atto costitutivo, il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determini l'incapacità a ricoprire la carica sociale e, pertanto, la decadenza dall'ufficio.

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 90,00 e **Imposta di bollo:** € 59,00

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

1) Nomina del curatore

L'estratto della sentenza trasmessa dal Cancelliere deve contenere, tra l'altro, il nome del curatore e la data di deposito della sentenza. Conseguentemente, anche la nomina del curatore è comunicata

dal Cancelliere. A seguito della nomina del Curatore, gli organi societari non cessano dalla loro carica e pertanto rimangono iscritti.

L'art. 2448 secondo comma disponeva, inoltre, che la società per azioni si sciogliesse per la dichiarazione di fallimento. Nel nuovo testo questa previsione non c'è più. L'unica interpretazione che si può dare a tale soppressione, non certo involontaria (nonostante alcune perplessità dovute al fatto che né la legge delega né la relazione alla Riforma fanno cenno all'innovazione) è che, con la Riforma, una società fallita non entrerà necessariamente in liquidazione (a meno che, ovviamente, il fallimento non concorra con qualche altra causa di scioglimento ex art. 2484 nuovo testo, quale ad esempio la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale). Con la conseguenza che gli amministratori resteranno in carica, seppur con poteri alquanto ridotti dalla competenza concorrente e prevalente del curatore fallimentare, e rimarranno in carica con funzioni comunque rilevanti quali ad esempio quella di formulare la richiesta di concordato (art. 152 L.F.). E, con la chiusura del fallimento con un eventuale attivo, la società riprenderà a operare, senza neppure che debba essere convocata l'assemblea per revocare la liquidazione (convocazione che invece sarà necessaria per decidere di sciogliere la società) ; cfr. Consiglio Notarile di Milano

2) Revoca del curatore

La revoca e la sostituzione del curatore ai sensi degli artt. 37 e 37-bis del R.D. 16 marzo 1942 è comunicata al Registro delle Imprese dal cancelliere, mediante trasmissione del provvedimento.

- **DIRITTI DI SEGRETERIA**

Come chiarito anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, per gli adempimenti che la legge attribuisce espressamente alla figura del curatore, e che sono descritti nella **presente sezione** è previsto l'importo dei diritti di segreteria pari a 10 euro. Sono invece dovuti i diritti di segreteria nella misura ordinaria per tutti gli adempimenti che il curatore esegue in quanto legittimato in sostituzione dei soggetti obbligati (amministratori, sindaci, titolare di impresa).

Non si ritiene ammissibile la **prenotazione a debito** dei diritti di segreteria. Segnatamente, ferma restando la natura tributaria dei diritti di segreteria, quelli previsti per l'iscrizione nel registro imprese non rientrano nell'elenco espresso nella normativa in materia di spese di giustizia (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115). Peraltro, pur considerando i diritti di segreteria quali "spese" dell'ausiliario del Giudice delegato e qualificando come tale il curatore fallimentare, queste spese rientrerebbero tra quelle anticipate dall'Erario e non tra quelle prenotate a debito (art. 146 DPR 115/2002).

- **IMPOSTA DI BOLLO**

In materia di imposta di bollo la competenza esclusiva spetta all'Agenzia delle Entrate. Si segnala tuttavia come l'imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione nel registro imprese si consideri "assorbita" dal contributo unico sulle spese di giustizia dovuto per il procedimento fallimentare. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, in data 04/12/2006, con prot. 954-172916/2006, ha dichiarato che le varie istanze al registro imprese incombenti in capo al curatore sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo in quanto quest'organo processuale ha natura di pubblico ufficiale e trattasi di "atti necessari e funzionali" al procedimento. Come precisato a proposito dei diritti di segreteria, l'esenzione opera solo per gli adempimenti tipici del curatore, descritti nella presente sezione, e non per gli adempimenti che il curatore esegue in sostituzione dei soggetti obbligati.

- **FORMATO ELETTRONICO DEI DOCUMENTI**

Tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza per l'iscrizione ed il deposito devono rappresentare un documento informatico in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) con il contenuto dell'atto/dichiarazione.

3) Comunicazione dati per l'insinuazione al passivo

Norme di riferimento: Art. 29, comma 6, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122

Termine: 15 giorni dalla accettazione della carica da parte del nominato curatore

Obbligato: il curatore

A mente della norma di riferimento: "In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili."

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 10,00 **Imposta di bollo:** esente

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S3 - riquadro 10 per le società; mod. I2 – riquadro 10 per le imprese individuali;
- il riquadro 10 va compilato con l'indicazione degli estremi del provvedimento, il Tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni utili;
- nel riquadro 10 (si tratta di un campo descrittivo) il curatore deve precisare la data di accettazione della carica. Diversamente si intenderà accettata il giorno della nomina ed i 15 giorni decorrono da tale data;

CODICE ATTO: A15

DATA ATTO: data invio pratica

DISTINTA: deve essere sottoscritta dal curatore

NOTA BENE: la Comunicazione unica deve necessariamente contenere anche la modulistica per l'Agenzia delle Entrate.

4) Comunicazione dell'indirizzo PEC del curatore

Norme di riferimento: Art. 1, comma 19, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Termine: 10 giorni dalla data di nomina (data di deposito in cancelleria della sentenza)

Obbligato: il curatore

A mente della norma di riferimento: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata."

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 10,00 e **Imposta di bollo:** esente

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- intercalare P, riquadri 1 e 2; eventuali ulteriori informazioni utili nel modulo note

CODICE ATTO: A15

DATA ATTO: data dell'invio telematico della pratica

ALLEGATI : nessuno

DISTINTA: deve essere sottoscritta dal curatore

NOTE

- *L'indirizzo PEC in questione, non deve essere confuso con quella dell'impresa (società o impresa individuale) dal momento che essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa (tale sulla base di differente normativa), bensì consiste nella pec del curatore, quale riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell'ambito della procedura concorsuale;*
- *per questa ragione, l'ufficio del registro delle imprese provvederà ad inserire l'indirizzo pec in calce alla posizione del curatore;*
- *peraltro, alla luce delle indicazioni contenute nel parere prot. 17980 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 febbraio 2013, è ritenuta ammissibile la legittimazione del curatore alla sostituzione della PEC ufficiale dell'impresa per la quale il Giudice del fallimento non abbia disposto l'esercizio provvisorio dell'attività.*

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE - Comunicazioni del curatore

Impresa in FALLIMENTO

Data iscrizione procedura: 13/12/2016

Data provvedimento: 12/12/2016

Tipo dell'atto: PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA

Tribunale di _____ **FALL.TO N.** __/2016

del 09/12/2016

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

Tribunale: _____ I

Numero provvedimento: __/2016

Data provvedimento: 09/12/2016

Giudice delegato: _____

Data udienza esame stato passivo: 26/05/2017

Data termine domanda ammissione: 26/04/2017

Luogo udienza: TRIBUNALE DI _____ I

Ulteriori informazioni del curatore:

IL GIORNO _____ **ALLE ORE** ____ **PRESSO IL TRIBUNALE DI** _____ **DINANZI AL**

SIG. GIUDICE DELEGATO DOTT. _____ **SI TERRA' L'UDIENZA DI**

VERIFICA DELLO STATO PASSIVO COME PREVISTO DALL'ART. 93 L.F. DELLE DOMANDE DI

AMMISSIONE AL PASSIVO, UNITAMENTE AI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL DIRITTO

VANTATO, CHE DOVRANNO PERVENIRE AL CURATORE ESCLUSIVAMENTE ALL'INDIRIZZO DI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) _____, **ALLEGANDO**

UN UNICO FILE, ED ENTRO I TERMINI DI CUI ALL'ART. 93 L.F. (24.02.2017), OVVERO ENTRO 30 GG. PRIMA DELLA DATA DI UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO, CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE, SCADUTO DETTO TERMINE, LE DOMANDE SARANNO CONSIDERATE PROPOSTE IN VIA TARDIVA EX ART.101 L.F. QUALSIASI COMUNICAZIONE CHE NON PERVERRÀ CON LE MODALITÀ SUINDICATE SARÀ CONSIDERATA IRRICEVIBILE.

MAD

Data denuncia (M) 15/12/2016

12/12/2016 - COMUNICAZIONE PEC DEL CURATORE

- COMUNICAZIONE CURATORE

5) Deposito del rapporto riepilogativo semestrale

Norme di riferimento: art. 33, comma quinto, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Termine: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale

Obbligato: il curatore

A mente della norma di riferimento: “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.”

Si ritiene che il rapporto riepilogativo così trasmesso sia soggetto a pubblicazione.

Attenzione: alcune volte perviene una “RELAZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE sullo stato della procedura - esito del programma di liquidazione” redatta dal curatore ed indirizzata al TRIBUNALE e al COMITATO DEI CREDITORI, inviata al Registro delle Imprese per i cd adempimenti pubblicitari.

In questo caso l’e-mail va trasmessa all’ufficio diritto annuo ai fini dell’insinuazione al passivo (l’ufficio diritto annuo, infatti, controllerà se già si è insinuato al passivo o meno).

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 10,00 e **Imposta di bollo:** esente

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S2 - riquadro 20 – “Tipo Atto/Fatto” – “Rapporto Curatore” per le società;
- Mod. I2 – riquadro 31 – “Tipo Atto/Fatto” – “Rapporto Curatore” per le imprese individuali; intercalare P, riquadri 1 e 2;
- Nel modulo note deve essere indicato il termine fissato per il deposito in cancelleria delle osservazioni.

CODICE ATTO: A15

CODICE TIPO DOCUMENTO: 99

DATA ATTO: la data del rapporto che risulta dalla copia trasmessa

ALLEGATI: copia informatica del rapporto riepilogativo scansionata in formato pdf/A delle attività svolte con i relativi allegati, il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori, firmata digitalmente dal curatore.

DISTINTA: deve essere sottoscritta dal curatore

6) Decreto di sostituzione del curatore

Il Tribunale trasmette via PEC il decreto di nomina del nuovo curatore (solo per i fallimenti recenti la pratica viene compilata con SIECIC – contattare il Tribunale se non viene indicata l’anagrafica dei nuovi curatori). L’ufficio, provvede a creare la pratica d’ufficio da SCRIBA e a lavorarla, allegandovi i file del provvedimento del Tribunale e del testo dell’email.

- 1) Salvare il file del decreto e dell’email che costituiranno gli allegati alla pratica da creare;
- 2) Crea pratica da Scriba (caricare i dati della pratica Estremi della Comunicazione e Indirizzo della sede legale (in asterisco sono evidenziati i campi obbligatori – nb: la data del provvedimento è la data del deposito presso la Cancelleria del Tribunale);
- 3) Inserire il modello P e caricare i dati del nuovo curatore (cariche CUF – desc. Curatore fallimentare_ la data di nomina è la data di deposito del decreto). Se non hai l’anagrafica; niente modello P, ma solo il c.f. in ricevuta;
- 4) Inserire il modello P di cessazione per cessare il vecchio curatore nel caso in cui l’anagrafica fosse caricata in visura;
- 5) Inserire gli allegati (messaggio e-mail – “Legalmail – documento ad uso interno- e il decreto “E10”). Se non si inseriscono in questa fase, gli allegati andranno allegati nella pratica Scriba;
- 6) Firmare la pratica e spedire.
- 7) Attenzione: da maggio 2018, su indicazione del Conservatore non viene più indicata, accanto alla carica del curatore, l’indicazione “rappresentante dell’impresa”.

Fase protocollazione:

- 7) - atto A15 informazioni agg. Decreto sostituzione curatore – la data è sempre la data del deposito del decreto (togliere la data denuncia e approvazione);
- 8) Da Scriba – modifica ricevuta :
- mod CF H (persone con cariche). (Nb. Se il sistema propone CF A ricordarsi di rettificare)
Come elenco modelli presentati in visura: P e CF riq. H
- 9) Stampa ricevuta – fine istruttoria – passa a Copernico.

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nato a xxxxxxxxxxxxxxxx (LT) il xxxxxxxxxxxxxxxx
codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx
Domicilio: xxxxxxxxxxxx (LT) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CAP xxxxxx
- CURATORE FALLIMENTARE nominato con atto del xx/xx/xxxx
Data iscrizione: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nel MAD:

Data denuncia (MT) xx/xx/xxxx
Xx/xx/xxxx - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER xxxxxx xxxxxx
NATO A LATINA (LT) IL xxxxxx RESIDENZA: LATINA (LT) VIA
xxxxx DOMICILIO: LATINA (LT) VIA xxxxxx (CURATORE
FALLIMENTARE)
- NOMINA O AMMISSIONE DI xxxxxxxx, CURATORE fallimentare

7) Chiusura del fallimento

Norme di riferimento: artt. 118 e 119 del R.D. 16 marzo 1942

Termine: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, visto il richiamo espresso all’art. 17 della legge fallimentare

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

A mente dell'art. 119 "La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

L'ufficio del registro delle imprese iscrive la chiusura del fallimento sulla posizione relativa all'impresa destinataria del provvedimento e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, salvo che il giudice abbia disposto diversamente. L'iscrizione è eseguita anche sulle posizioni cessate per trasferimento in altra provincia; in tale ultimo caso, dopo l'iscrizione l'ufficio trasmette la sentenza anche all'ufficio registro imprese ove l'impresa ha trasferito la propria sede.

La chiusura del fallimento della società comporta la chiusura del fallimento dei soci illimitatamente responsabili (art. 247 L.F.). Fa eccezione il caso in cui il fallimento del socio derivi da titolo e causa differente rispetto al fallimento della società.

La chiusura del caso di fallimento dei soci dichiarato in proprio non consegue automaticamente alla chiusura del fallimento della società.

La chiusura del fallimento e l'iscrizione del decreto di chiusura non comportano automaticamente la cancellazione dell'impresa. A tale riguardo occorre fare riferimento alla tipologia di imprenditore (individuale o societario), ai casi di chiusura tra quelli previsti dall'art. 118 della legge fallimentare nonché alle eventuali disposizioni del Giudice. Si veda in proposito quanto riportato nel paragrafo sulla cancellazione della società.

Ugualmente, si tenga presente che, nei casi di ritorno *in bonis* (commi 1 e 2 art. 118 legge fallimentare) la società può riprendere l'attività; più in particolare, l'esercizio dell'attività dovrà essere comunicato all'ufficio registro imprese con apposita pratica considerato che, con la dichiarazione di fallimento ed in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'impresa è stata registrata come "inattiva".

NOTE

- *Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato;*
- *a seguito dell'iscrizione della sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale, il fallimento risulta anche sulla posizione delle eventuali unità locali o localizzazione correnti in province differenti;*
- *la riapertura del fallimento è prevista nei casi descritti all'art. 121 della legge fallimentare; la sentenza di riapertura è pubblicata ai sensi dell'art. 17.*

MODALITA' OPERATIVA - Decreto di chiusura del fallimento

Fare il Crea Pratica CF (Allegare decreto A15 e legalmail A98 uso interno)

Ricevuta Elenco A15 procedure concorsuali – elenco modelli Cf riq A.

Esempio di meccanizzazione rea 156707:

CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER MANCANZA DI ATTIVO, AI SENSI DELL'ART. 118, COMMA 1, N.4, L.F.

- CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER x y
NATO A Latina (LT) IL xx/xx/xxxx RESIDENZA: LATINA (LT) VIA
x DOMICILIO: x (curatore fallimentare)

(vedere se c'è ad esempio una **UL fuori provincia** e fare una e-mail alla consorella – dare indicazione del Rea comunicando che la documentazione è disponibile in archiviazione ottica).

Nelle note della ricevuta è opportuno scrivere sempre la seguente indicazione: togliere tutte le annotazioni dalle “informazioni supplementari” e “altri atti”. Si tratta infatti delle annotazioni rilevabili in colore rosso in visura che attengono ai rapporti dei curatori ecc, e che non hanno più motivo di esserci considerata la chiusura della procedura.

Fallimento chiuso in altra provincia

Fallimento in proprio di socio accomandatario viene annotato sotto la persona e sotto il titolo “scioglimento e procedure concorsuali”.

A seguito di comunicazione dalla consorella camerale della chiusura del fallimento, togliere il fallimento e l'annotazione del fallimento in proprio sotto la persona.

Chiusura di fallimento di società con sede fuori provincia e UL in provincia

Nb: Se non c'era la sede dell'impresa/ società ma solo UL, non si fa il crea pratica

Limitarsi ad una semplice annotazione nel MAD:

Esempio di meccanizzazione

Data denuncia (M) xxxxxx

xxxxxxx - CCIAA DI NAPOLI REA XXXX - CHIUSURA FALLIMENTO DICHIARATO DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI CON SENTENZA N.XXX/12 DEL xx/xx/xxxx.

Se perviene erroneamente il decreto di cancellazione dal Tribunale, inviare pec alla cancelleria e p.c. alla consorella (sede).

Chiusura di fallimento e fallimento in proprio

Il caso di chiusura di fallimento, l'annotazione di fallimento in proprio va rimossa.

Aprire un PRA - CF

Elenco atti A15 – chiusura fallimento in proprio (inf. aggiuntive)

CF riq A

ATTENZIONE: se l'annotazione va rimossa da una posizione iscritta solo al Registro Ditte, NON APRIRE NESSUN PRA, ma lavorare solo in Copernico – Registro Ditte.

Chiusura di fallimento in pendenza di giudizi

In altre modifiche statutarie – 019 – “annotazioni di procedure concorsuali”, annotare la data del decreto di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi con la relativa causale.

Non eliminare le informazioni della sentenza dichiarativa di fallimento e la persona del curatore.

Togliere, invece, le annotazione relative al fallimento in proprio nell'ipotesi di società di persone.

Su disposizione del Conservatore, a far data dal 2/12/2019, nell'ipotesi di fallimento chiuso in pendenza di giudizi (indicato nel MAD), il curatore, qualora il giudizio pendente sia definito, invierà la pratica telematica concernente la richiesta di cancellazione della società (mod. S3) indicando nelle note: “*Si dichiara che è intervenuta la definizione di ogni giudizio pendente*”. Conseguentemente, l'ufficio meccanizzazione, eliminerà le iscrizioni relative al fallimento e alla persona del curatore (scritte rosse) ed iscriverà la cancellazione della società.

(vedi rea 125228)

8) La revoca del fallimento

Norme di riferimento: art. 17 e art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Termine: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, visto il richiamo espresso all'articolo 17 della legge fallimentare

Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere

Ai sensi dell'art. 18 della L.F., contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto ricorso alla Corte di Appello e contro la sentenza di questa può essere proposto un successivo ricorso in Cassazione.

A mente del medesimo articolo 18 (comma 12), la sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17 L.F.

Secondo alcuni interpreti, la sentenza che revoca il fallimento non è provvisoriamente esecutiva, in ragione del carattere costitutivo della sentenza dichiarativa del fallimento; secondo tale orientamento, è solo dal passaggio in giudicato che la sentenza di revoca produce effetti e, cioè, la chiusura del fallimento.

Considerato che la trasmissione è a cura del Cancelliere e che la pubblicazione della sentenza di revoca è comunque prevista dalla legge e nei termini dalla stessa indicati, l'Ufficio del Registro delle Imprese procederà alla pubblicazione della revoca con eliminazione delle annotazioni relative al fallimento, lasciando inalterate le trascrizioni storiche.

9) Cancellazione della società richiesta dal curatore

Norme di riferimento: art. 118 e art. 119 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Termine: non espressamente previsto

Obbligato: il Curatore

Nel caso di società occorre distinguere le fattispecie di chiusura, in quanto a seguito della chiusura del fallimento nei casi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma del citato art. 118, il curatore deve richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, presentando apposita comunicazione unica telematica.

A tal fine, visto quanto disposto dall'art. 119 della legge fallimentare, la richiesta di cancellazione potrà essere presentata solo a seguito dell'efficacia del decreto di chiusura, segnatamente:

- qualora sia decorso il termine per la presentazione del reclamo senza che questo sia stato proposto, oppure

- sia stato rigettato in via definitiva il reclamo.

IMPORTI

Diritti di segreteria: € 10,00 e **Imposta di bollo:** esente

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Mod. S3, riquadro 03, causale chiusura fallimento
- Modulo note, nel quale il curatore deve dichiarare la causa della chiusura del fallimento (art. 118 l.f.);

CODICE ATTO: A14

DATA ATTO: data di invio telematico della richiesta di cancellazione

ALLEGATI : nessuno

DISTINTA: va sottoscritta dal curatore fallimentare

NOTE

- *Per le società di capitali, l'art. 2484 c.c., come novellato, dispone che la società si scioglie nei casi previsti dalla legge, tra cui non è più prevista, a differenza di quanto disponeva la normativa precedente, la fattispecie fallimentare. Pertanto dal 1° gennaio 2004 l'apertura della procedura fallimentare non porta più con sé lo scioglimento della società di capitali.*
- *La chiusura del fallimento della società per i casi previsti ai numeri 1) e 2) comporta il ritorno in bonis della società che può riprendere l'attività, salvo il caso in cui opti, per qualsiasi altra motivazione, di cancellarsi dal registro delle imprese;*

10) Riapertura del fallimento

La riapertura del fallimento è consentita, entro cinque anni dal decreto di chiusura, solo nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 118 L.F (esaurimento o insufficienza di attivo) quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.

La relativa sentenza di riapertura del fallimento è pubblicata nel registro delle imprese per effetto del richiamo all'art. 17 L.F

Secondo un recente orientamento citato del decreto – Tribunale di Latina fall, 13/2017 cron 306/17, la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società già fallita, sarebbe possibile solo nel caso in cui il fallimento sia stato chiuso per i motivi di cui ai punti 1 e 2 della citata disposizione “ poiché in questa ipotesi è previsto che la società sopravviva alla procedura e non anche per i casi 3) e 4) in cui è fatto obbligo al curatore di richiedere la cancellazione della società dal RI determinandone così l'estinzione ”.

Pubblicazione della sentenza di riapertura del fallimento

Riferimenti normativi: articolo 121 c. 4 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Allegato: estratto della sentenza di riapertura del fallimento

Codice Atto: A15

Pubblicazione della sentenza di appello alla riapertura del fallimento

Riferimenti normativi: articolo 121 c. 3 e art 18 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Allegato: estratto della sentenza di riapertura del fallimento

Codice Atto: A15.

11) Decreto che respinge la richiesta del fallimento – RIAPERTURA FALLIMENTO RESPINTA

Caso pervenuto dal Tribunale di Latina, il decreto del Tribunale respinge la richiesta di riapertura del fallimento – chiuso per i motivi di cui al punto 4) LF art. 118 - caso REA 143838 Gedoc 3.2.2017 –

.Il dirigente indica di non procedere ad alcuna annotazione.

12)Decreto della Corte di Appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

Caso pervenuto dalla Corte di Appello di Roma, che si conforma al provvedimento della Cassazione che accoglie il ricorso presentato dalla curatela, avverso la revoca di fallimento pronunciata dalla Corte di Appello.

Pervenuta a mezzo PEC, è stato fatto il crea pratica d'ufficio con allegati (CF A e P, A15, nelle note: “La Corte di Appello di Roma, con sentenza n..... del____, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Latina).

Esempio di meccanizzazione REA 148742.

13) Decreto del Tribunale di sostituzione curatore (caso in cui il precedente curatore seppur autorizzato a non proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva revocato il fallimento, non aveva relazionato in ordine allo stato della procedura)

Caso pervenuto vedi rea 133402, annotato nel Mad il curatore sostituito in assenza degli estremi della procedura fallimentare, revocata in Corte di Appello e non impugnata in Cassazione.

14) Sentenza dichiarativa di fallimento dichiarata a distanza di un giorno (deposito in cancelleria) da due Tribunali diversi.

Caso pervenuto vedi rea 176110 . Restano le due iscrizioni dei dati della sentenza di fallimento e nel Mad l'indicazione che ai sensi dell'art. 9ter, comma 2, LF, il tribunale di Latina, con decreto..., ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Benvenuto.

Per poter consentire al “secondo” curatore caricato, di poter accettare indirettamente la carica attraverso il deposito della PEC della procedura, occorre iscrivere d'ufficio la persona del curatore (questo perché altrimenti non riescono a presentare la pratica S3/10 comunicazioni del curatore – La procedura d'ufficio consiste nell'apertura di un PRA – CF riq. H (persone con cariche) elenco atti A15 (procedure concorsuali) – note: annotazione curatore fallimentare dott. X

CONCORDATO FALLIMENTARE

Il concordato fallimentare costituisce il momento negoziale del fallimento, trattandosi un accordo tra chi lo propone e i creditori concorsuali. La dottrina l'ha nominato "fallimentare" per mettere in luce la sua collocazione interna alla procedura fallimentare a differenza del concordato preventivo che vuole prevenire il fallimento. Quindi mentre il concordato preventivo è un accordo per evitare il fallimento, il concordato fallimentare è un mezzo per concluderlo sostituendo alla liquidazione fallimentare e alla ripartizione dell'attivo, un soddisfacimento concordato dei creditori più celere e quindi più conveniente

1) Proposta di concordato fallimentare di soc. di capitali fallita

Norme di riferimento: art. 2436 c.c.; art. 152 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: notaio

Diritti di segreteria 90 euro – **Bollo** 65 euro

2) Decreto del giudice delegato di fissazione del termine per l'opposizione all'omologa del concordato fallimentare

Norme di riferimento: art. 129, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligato:Cancelliere

Codice atto A15

3) Decreto di omologa del concordato fallimentare (previsto anche per le soc. di persone)

Norme di riferimento: art. 129, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligato:Cancelliere

Codice atto A15

4) Provvedimento di esecuzione del concordato

Norme di riferimento: art. 136, comma 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligato:Cancelliere

Codice atto A15

5) Provvedimento di chiusura del fallimento a seguito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare

Norme di riferimento: art. 130, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligato:Cancelliere

Codice atto A15

6) Decreto della Corte di Appello che decide sul reclamo

Norme di riferimento: art. 131, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15

7) Sentenza che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento

Norme di riferimento: art. 137, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15

8) Sentenza che annulla il concordato e riapre la procedura di fallimento

Norme di riferimento: art. 138, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione

Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15

DECRETO DI CONFISCA, SEQUESTRO E DISSEQUESTRO

1) Adempimenti

Documenti pervenuti tramite la Guardia di finanza, Carabinieri, ecc

E' sufficiente stampare la visura assetti proprietari.

Generare la ricevuta PRA e fascicolare la pratica (sentenza, lettera di trasmissione, visura assetti proprietari, ricevuta PRA)

1) SCRIBA Pratiche cartacee impresa esistente

2) ALT

3) Modalità di presentazione: Ufficio

4) Moduli e riquadri :

CF - g (altre annotazioni d'ufficio)

S (senza riquadri compilati)

5) Atto: A18 data di denuncia è la data del verbale di sequestro o dissequestro, la data dell'atto è la data del deposito del provvedimento in cancelleria del Tribunale.

6) Note es: Tribunale di Latina – sezione penale – con decreto n. 129/15 r.m.c.r. 1234/2015 n.r. dispone il sequestro/dissequestro della quota societaria.

Attenzione per default come elenco atti presentati esce A15 (procedure concorsuali). Quindi, dopo il consolida, ritornare in aggiorna protocollo ed eliminare il codice A15.

7)lavorazione del protocollo PRA

8) archiviazione (in busta trasparente con copertina A4 recante la denominazione – rea – dispositivo)

attenzione nelle note della ricevuta indicare anche eventuali nomine di amministratori giudiziari.

Riepilogo:

SRL –Elenco modelli presentati: CF G

S

Elenco atti: A18 trasferimento ed altre operazioni su quote di srl (unica data da indicare come data atto, quella di deposito in cancelleria)(attenzione se c'è stato già un sequestro, indicare 508 e non A18 per entrare in quorum);

Consorzio e SRL semplificata

Elenco modelli: CF – G

Elenco atti 508

SPA

CF G

508

S

Società consortili

Elenco modelli: CF – G

S

Elenco atti: A18

Imprese individuali – Elenco atti: niente;

Elenco modelli presentati: CF

S.a.s. - Elenco atti: niente;

Elenco modelli presentati: CF

(Il tribunale civile e penale di Latina con decreto di sequestro n. xx/2015 reg. mis. Prev. Dispone il sequestro del capitale sociale e dell'intero compendio aziendale della società. Nomina amministratore il dott. Xxxx)

ATTENZIONE – ((secondo una indicazione del Conservatore - marzo 2017 – non bisogna indicare il riferimento all' "intero compendio aziendale/beni aziendali" non essendo, una tipologia di informazione tipica, quella di annotare ad esempio il sequestro di beni (automezzi, ecc..))

Visto quanto indicato all'art. 104, comma 1, lettera c), disp. Att. C.p.p , che indica, che il sequestro preventivo è eseguito "sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un' impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa", procedere con l'iscrizione del sequestro sui beni aziendali/patrimonio (7.2.2020) (vedi rea 170097) .

Sequestri giudiziari di quote già sottoposte a sequestro

Elenco modelli: CF – G

S

Elenco atti: 508 (508 consente di entrare in quorum quando già stata il sequestro/confisca delle quote)

ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

IL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI – CON IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NR.xxxxx/xx DISPONE IL SEQUESTRO DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE – NOMINA AMMINISTRATORI GIUDIZIARI xxxxxxxx E
Xxxxx

MAD

Data denuncia (M) 10/11/2015

28/10/2015 – IL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CON IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NR.xxxxx/xx DISPONE IL SEQUESTRO DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE – NOMINA AMMINISTRATORI GIUDIZIARI xxxxx E xxxxxxx

ASSETTI PROPRIETARI

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI

**SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL xx/xx/2015
PROTOCOLLO LT/2015/xxxx DEL xx/xx/2015**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 100.000,00 (valuta: EURO)

Quota di nominali: 100.000,00 (valuta: EURO)

Generare PRA – elenco atti A18 (informazioni aggiuntive: confisca) – elenco atti: S e CF riquadro G (esempio rea 135958); se le quote, poi, passano ad un unico socio A18 -507 (p s cf riq. G) (esempio rea 190593 16345/20)

COOPERATIVE

La competenza ad esercitare l'attività e vigilanza sugli enti cooperativi spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle associazioni e non è più compito del Ministero.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di accertamenti programmati secondo una logica a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nelle norme in materia. L'attività è svolta da professionisti (revisori dei conti) iscritti nell'apposito Albo e ai quali viene dato uno specifico incarico. Le Associazioni di categoria si avvalgono di propri revisori. Il Ministero stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni ed il modello del relativo verbale.

Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti quali:

- Gestione commissariale
- Scioglimento per atto dell'autorità
- Sostituzione dei liquidatori
- Liquidazione coatta amministrativa
- Cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi

Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi.

1) Gestione commissariale della società

L'art. 2545 sexiesdecies prevede il ricorso alla gestione commissariale in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa tale da comportare un impedimento all'effettiva persecuzione della funzione mutualistica.

Fare il Crea pratica ed allegare il decreto con la nota di trasmissione (legalmail).

Fase protocollazione:

5) codice atto A99; in “informazioni aggiuntive ”provvedimento dell'autorità governativa”; (togliere la data denuncia e approvazione);

6) da Scriba – modifica ricevuta :

- mod CF G (provvedimento dell'autorità governativa – per GESTIONE COMMISSARIALE)

Il MSE invia il decreto direttoriale con il quale pone la cooperativa in gestione commissariale ai sensi del 2545 sexiesdecies, nomina il commissario governativo e revoca il cda.

La CCIAA di Latina in linea con quanto indicato nella Guida Triveneto (Latina) del 2014 da applicarsi laddove la Guida interattiva nulla indica relativamente alle cariche. Inviare una Pec al professionista invitandolo ad accettare la carica (vedi cartella “cooperativa” in ups rete).

codice atto A99 e A07;

-modulo S2 (la distinta dovrà essere sottoscritta dal commissario);

-atto di nomina dell'autorità governativa (tutti i files allegati vanno firmati digitalmente);

- intercalare P per la nomina del commissario;
- intercalare P per ogni componente dell'organo amministrativo revocato;
- intercalare P per ogni componente dell'organo di controllo revocato;
- diritti di segreteria pari ad euro 90.00;
- imposta di bollo pari ad euro 65.00.

Per le cooperative sociali è prevista la riduzione dei diritti di segreteria al 50% per i seguenti adempimenti: iscrizione 45 euro; modificazione 45 euro; cancellazione 45 euro.

Per le cooperative sociali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo in quanto ONLUS ai sensi del DLGs 460/97. L'esenzione riguarda anche l'imposta di bollo relativa alla domanda di iscrizione all'albo cooperative.

Per esempio di meccanizzazione vedi Rea LT 158016 – in modifiche statutarie – atti e fatti soggetti a deposito+mad

2) Scioglimento della società per atto dell'autorità

L' art. 2545 septiesdecies cc. stabilisce che l'Autorità di vigilanza ha facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione.

Nell'ipotesi di sostituzione del commissario liquidatore, il Ministero invia un proprio decreto all'ufficio.

Fare il Crea pratica ed allegare il decreto con la nota di trasmissione (legalmail).

Elenco modelli CF

Elenco atti A99 – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico – data atto è la data del decreto.

Per la meccanizzazione fare solo il mad (es. rea 182729): "il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto n.203/saa/2018, ha disposto la nomina del dott. Angelo Tucciarone in sostituzione del dott. Claudio Tonetti dimissionario."

3) Sostituzione dei liquidatori volontari inerti o ritardatari

L'art. 2545 octiesdecies fa riferimento alla liquidazione volontaria, prevedendo che l'irregolarità o l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria, l'Autorità di vigilanza possa sostituire i liquidatori; oltre a ciò, la norma contempla, al secondo comma, per la procedura di liquidazione in cui il liquidatore sia di nomina assembleare, prevede la pubblicazione in GU delle società cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque anni; a decorrere dalla pubblicazione viene introdotta – con garanzia per i creditori e gli interessati che possono presentare entro trenta giorni una richiesta all'Autorità di vigilanza intesa a far proseguire la procedura di liquidazione – prima di procedere alla cancellazione.

4) Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, è una procedura parafallimentare. Viene disposta a seguito di insolvenza dichiarata dal giudice, o di un significativo squilibrio patrimoniale, e comporta di solito la liquidazione dei beni societari per soddisfare la classe creditoria senza ledere il principio della par-condicio creditorum. Qualora le attività della società, anche se quest'ultima si trovi in stato di liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali. La disciplina

della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in parte in numerose leggi speciali.

E' prassi del Ministero dello Sviluppo Economico, inviare note di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies cc. In tali casi non occorre procedere a nessuna annotazione d'ufficio (trattasi di mera informativa).

MODALITA' OPERATIVE ED ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE:

L'ufficio, provvede a creare la pratica d'ufficio da SCRIBA e a lavorarla, allegandovi i file del provvedimento del Ministero e il testo dell'email.

- 1) Salvare il file del provvedimento e dell'email che costituiranno gli allegati alla pratica da creare;
- 2) Crea pratica da Scriba (caricare i dati della pratica Estremi della Comunicazione e Indirizzo della sede legale (in asterisco sono evidenziati i campi obbligatori – nb: la data del provvedimento è la data del decreto ministeriale);
- 3) Inserire gli allegati (messaggio e-mail – “Legalmail – documento ad uso interno- e il decreto “Autorità governativa”). ATTENZIONE è opportuno scansionare solo il decreto.
- 4) Firmare la pratica e spedire.

Fase protocollazione:

- 5) codice atto A15; in “informazioni aggiuntive ”provvedimento dell'autorità governativa”; (togliere la data denuncia e approvazione);
- 6) da Scriba – modifica ricevuta :
 - mod CF F (provvedimento dell'autorità governativa – per SCIoglimento)
 - D (provvedimento dell'autorità governativa – per LIQUIDAZIONE COATTA)
- 7) Stampa ricevuta – fine istruttoria – passa a Copernico.

Esempio di meccanizzazione (rea 192252 - 179317) :

Impresa in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Data iscrizione procedura: xx/xx/xxxx
Data provvedimento: xx/xx/xxxx
Tipo dell'atto: PROVVEDIMENTO AUTORITA' AMMINISTRATIVA
DECRETO MINISTERO SVIL. ECON. N.xx/2016
Loc.: ROMA (RM)

MAD: *Data denuncia (MT) xx/xx/2016*

*Xx/xx/2016 - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, DISPOSTA CON DECRETO
N.xx/2016 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI ROMA. NOMINA
DEL DOTT. xxxxxxxxxxxxxxxx COMMISSARIO LIQUIDATORE.*

5) Accettazione carica su domanda commissario liquidatore/ Nomina commissario liquidatore di cooperativa sciolta per atto di autorità

Termine: nessuno

Codice atto A09

Modulo S3 con distinta sottoscritta dal commissario liquidatore e int. P per ciascun commissario liquidatore

Atto di nomina dell'autorità governativa

Diritti di segreteria 90 euro

Imposta di bollo 65 euro.

6) Comunicazione MSE di scioglimento e decreto di cancellazione cooperativa

L'Ufficio Registro delle Imprese procede all'iscrizione del provvedimento di scioglimento adottato dall'autorità di vigilanza con le modalità indicate nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/1/2010 e del 16/4/2012.

Adempimenti per CANCELLAZIONE COOPERATIVE:

Fare il crea pratica ed allegare con il provvedimento MISE.

In sede di caricamento del provvedimento di cancellazione adottato dal Conservatore, utilizzare il codice "A4 = cancellazione d'ufficio cooperative" al fine di permettere la successiva estrazione puntuale delle società che sono state cancellate su comunicazione dell'autorità di vigilanza.

Esempio di meccanizzazione:

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Impresa in SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA'

Data atto: 17/08/2016

Data iscrizione: 28/12/2016

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Impresa cancellata in data 28/12/2016

Causale: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data cessazione attività: 17/08/2016

(vedi Regolamento Procedure)

Adempimenti per SCIOGLIMENTO CON O SENZA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE CANCELLAZIONE COOPERATIVE

Fare il CREAPRATICA

Elenco atti: A13 scioglimento con o senza liquidazione

691 altri atti: decreto di cancellazione RI

Elenco modelli : CF riq. F (scioglimento di società cooperativa)

Esempio di meccanizzazione:

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Impresa in SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA'

Data atto: 17/08/2016

Data iscrizione: 28/12/2016

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Impresa cancellata in data 28/12/2016

Causale: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data cessazione attività: 17/08/2016

Data denuncia (C) 27/12/2016

17/08/2016 - CON DECRETO DIRETTORIALE MISE DEL 17/08/2016 E' STATO DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO E LA CONTESTUALE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE AI SENSI DEGLI ARTT. 2545SEPTIESDECIES E 2545OCTIESDECIES

REA 158319

Dal mese di luglio 2017, in luogo della doppia comunicazione Pec da parte del MISE (scioglimento prima e cancellazione poi) perviene un'unica nota che riporta gli estremi di iscrizione del decreto di scioglimento nella GU e comunica che, essendo decorsi 30gg per eventuali ricorsi, si può provvedere con la cancellazione della cooperativa.

Sentito il Conservatore:

- si conferma la consueta procedura, se la comunicazione di scioglimento e cancellazione avviene in due tempi differenti con distinte comunicazioni Pec (vedi Rea 165390);
- di provvedere con un'unica annotazione se la nota MISE riporta l'indicazione di pubblicazione in GU del decreto di scioglimento e richiesta contestuale di cancellazione.
- - Seguire per le annotazioni l'esempio Rm 1031592 (codice atto A13 scioglimento e A14 cancellazione).

Vedi REA 168198

Eventuali segnali di inattività delle cooperative iscritte vanno segnalate al MISE per gli adempimenti di competenza. NON AVVIARE NESSUN PROCEDIMENTO D'UFFICIO

ESECUZIONE DI PENE ACCESSORIE

ATTENZIONE : NON PROCEDERE AD ALCUNA ANNOTAZIONE D'UFFICIO IN VISURA

Provenienza: Le informazioni pervengono sia dalla Procura della Repubblica che da altre autorità di pubblica sicurezza (es. Prefettura).

Definitività: Le pene accessorie sono applicabili solo quando la sentenza di condanna è definitiva. Spetta al cancelliere attestarla ai sensi dell'art. 124 disp. Att. Cpc.

MODALITA' OPERATIVE – ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE:

annotazione integrale in calce ad ogni nominativo risultante iscritto, nell'ambito dei poteri e nel MAD (direttiva del dirigente – n. 5 del 3.7.2012)

- 1) fare il controllo con il codice fiscale del soggetto al quale è stata inflitta la pena accessoria (scriba ricerca pr denominazione di persone RI) (nessuna annotazione su posizione cessate);
- 2) aprire un protocollo PRA d'ufficio sul Rea della società in cui il soggetto – elenco atti presentati 500 comunicazione – inf. Agg. Procura Siep nn/ anno – la data dell'atto è la data della comunicazione della Procura – Elenco modelli presentati CG riq. G – nelle note: procura della repubblica presso il tribunale ordinario di ... Siep nn/2015.
- 3) Fascicolare la ricevuta PRA (quando il nominativo ha una posizione attiva), copia della nota di trasmissione della Procura avente per oggetto l'esecuzione di pene accessorie, la sentenza, la copia dell'e-mail (PEC), stamp-print della ricerca per denominazione di persone RI
- 4) Passare pratica per la meccanizzazione (carica il dato sotto la persona e nel MAD)

nata a xxxxxxxx (LT) il xxxxxxxxxxxxxx
codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx
residente a: LATINA (LT) VIA xxxxxxxxxxxxxxxx CAP 04100
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del xxxxxxxxxxxxxx
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
ESECUZIONE PENE ACCESSORIE SIEPxxxxx/2015- IN RELAZIONE ALLA SENTENZA
N.xx/xxxx-REG.GEN.N.xxxx/xxxx - R.G.N.R.N.xxxx/xxxx, EMESSA IN DATA xxxxxxxx
DA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA, CONFERMATA DALLA SENTENZA N.xxxx/xxxx IN DATA
xx/xx/xxxx DA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZ.II, DEFINITIVA IL xx/xx/xxxx, LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DICHIARA CON ORDINANZA N.xxxx/xxxx IN DATA
xx/xx/xxxx L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO, A CARICO DI xxxxxxxxxxxxxxxx E'
STATA INFLITTA LA PENA ACCESSORIA DI INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA
IMPRESA COMMERCIALE E INCAPACITA' ALL'ESERCIZIO DI UFFICI DIRETTIVI PRESSO
QUALSIASI IMPRESA PER ANNI 10

rappresentante dell'impresa)
nato a XXXXX (RM) il XXXXXXXX
codice fiscale: XXXXXXXX
residente a: XXXXXXXX (xx) VIA XXXXXXXXXXXXXXXX CAP XXXX
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 04/12/XXXX
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 15/12/XXXX
IL PREFETTO DI XXXXX, CON ORDINANZA INGIUNZIONE DEL XXXXXXXX, AI
SENSI DELL'ART.5, 2 COMMA, L.386/90, HA APPLICATO NEI CONFRONTI DI XXXXXXXX LE
SEGUENTI SANZIONI ACCESSORIE PER MESI SEI A DECORRERE DAL 31°
GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DELLA SUDETTA ORDINANZA:
A) INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' PROFESSIONALE O IMPRENDITORIALE;
B) INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE
E DELLE IMPRESE.

Sui sorvegliati nessuna annotazione e archiviazione degli atti.

ATTENZIONE : NON PROCEDERE AD ALCUNA ANNOTAZIONE D'UFFICIO IN VISURA eventuali eccezioni, perché ad esempio richieste espressamente, vanno valutate ed autorizzate espressamente dal Conservatore.

ATTENZIONE *Per approfondimento vedi verbale Giudice e Conservatore del 29.6.2016 indicato in modo più dettagliato nel Regolamento degli adempimenti d'uffici..*

PENE ACCESSORIE SU SOGGETTI NON ISCRITTI

Dal 3.10.2018 è stato creato un elenco in rete in cui vengono annotati tutti i soggetti interessati da pene accessorie e non iscritti al Registro delle Imprese. Ciò al fine di non perdere l'informazione della pena accessoria comminata e rendere la notizia disponibile ai responsabili degli altri uffici.

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI S.P.A. A SEGUITO DI DENUNZIA AL TRIBUNALE STESSO DA PARTE DEI SOCI (2409 e 2615 ter cc e 103 disp. Att. CC).

Seguire le indicazioni del Widget "All'iscrizione provvede l'ufficio a seguito di comunicazione da parte della cancelleria. E' ammessa anche l'iscrizione a cura dell'amministratore giudiziario".

Adempimenti dell'ufficio:

Fare il crea pratica ed allegare con codice 98 la sentenza del Tribunale.

Annotare tra le "informazioni supplementari" la dicitura come da REA 29900.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

In linea generale non occorre procedere ad effettuare iscrizioni (es. fissazioni udienze per esame relazione ispettiva, ecc). Fanno eccezione i casi di espressa indicazione da parte del Tribunale (vedi rea 22900)

CREA PRATICA

Dati 02957560598; cognome CCIAA di Frosinone - Latina; nome: Registro delle Imprese; Email e telefono : dell'incaricato alla compilazione: